



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609
tel.07752191

SETTORE AMBIENTE

Al Dirigente del Settore Finanze e Tributi
- Sede

Al Collegio dei Revisori Contabili
- SEDE

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell'art. 194 – comma 1, lettera a) del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000

Il sottoscritto Ivan Di Legge, Dirigente del Settore Ambiente

ATTESTA

che la spesa di euro 8.662,90 da riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, deriva dalle spese di giudizio liquidate dal Giudice relativamente al provvedimento giurisdizionale esecutivo:

- Sentenza Corte di Cassazione n. 16329/2018

Distinti Saluti.

Il Dirigente del Settore Ambiente
(*Img. Ivan Di Legge*)

Spett.le Provincia di Frosinone
Settore Advocatura / Ufficio Contenzioso
PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Cassino, li 25.05.2026

Rif.: Fallimento R.E.C.L.A.S. Recupero Ecologico Lazio Sud S.p.A. in liquidazione/Provincia di Frosinone

Oggetto: sollecito pagamento spese legali sentenza Corte di Cassazione n. 16329/2018

La sottoscritta Avv. Maria Barbara Gradini, del Foro di Cassino, nella qualità di legale della Curatela del Fallimento R.E.C.L.A.S. Recupero Ecologico Lazio Sud S.p.A. in liquidazione, giusta autorizzazione del Tribunale di Cassino – Sezione Fallimentare, comunica quanto segue.

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 16329/2018, pubblicata il 21.06.2018, notificata in data 07.03.2024 prot. 8803 del 08/03/2024, la Provincia di Frosinone è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della società fallita, nella misura di € 5.800,00 per compensi; € 200,00 per esborsi; oltre spese generali nella misura del 15%; oltre accessori di legge (CPA ed IVA).

Il credito dovuto, ad oggi, viene quantificato come segue:

- Compensi: € 5.800,00
- Esborsi: € 200,00
- Spese generali 15%: € 870,00
- CPA 4%: € 266,80
- IVA 22%: € 1.526,10
- Totale dovuto: € 8.462,90

Invito e diffido, pertanto, codesta Amministrazione al pagamento della suddetta somma entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Fallimento R.E.C.L.A.S. Spa in Liquidazione
Unicredit – Agenzia di Cassino Via Giallonardi
IBAN: IT66J0200874371000107318533

In difetto, la Curatela procederà senza ulteriore avviso nelle opportune sedi per il recupero coattivo del credito, con aggravio di ulteriori spese a carico dell'Ente.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da

Avv. MARIA BARBARA GRADINI

Si allegano:

1. sentenza Cassazione n. 16329/2018 già notificata;
2. autorizzazione del Tribunale di Cassino alla promozione dell'azione esecutiva legale della Curatela.

C = IT
Data e ora della
firma: 26/05/2026
07:40:31

Oggetto: Azione esecutiva - pagamento spese processuali sentenza Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Civile n. 16329-2018

PROCURA ALLE LITI

La Curatela del Fallimento R.E.C.L.A.S. Recupero Ecologico Lazio Sud SPA in liquidazione, (C.F. 01812680509) dichiarato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 15/2017, nella persona del Curatore, **Avv. Paola Carello**, con studio in Cassino (FR), Via Puccini n. 3, (C.F. CRL PLA 62P47 C034X), autorizzata a promuovere il presente giudizio dal GD Dott. Lorenzo Sandulli giusta provvedimento del 13.11.2023 delega l'Avv. Maria Barbara Gradini del Foro di Cassino con studio in Cassino, Corso della Repubblica 176, a rappresentarla e difenderla nel giudizio avente ad oggetto il recupero delle spese processuali di cui alla sentenza n. 16329-2018 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione - Terza Sezione Civile, che ha condannato la Provincia di Frosinone e Finworld S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della Reclas SpA in liquidazione, oggi fallita.

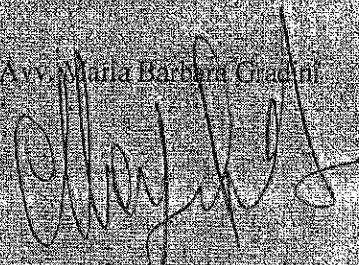
A tal fine conferisce al nominato legale ogni più ampia facoltà di legge ed ogni necessario potere per l'espletamento del mandato, ivi compreso, quello di modificare l'elezione di domicilio, nominare altri procuratori o difensori, rinunciare agli atti e/o alle azioni, riscuotere denaro o assegni intestati alla sottoscritta mandante, rilasciare quietanze, transigere e conciliare, chiamare in causa terzi, resistere alle opposizioni di cui agli art.li 615, 617 e 645 c.p.c., proporre ricorsi interdittali, possessori di urgenza, sequestri conservativi e/o giudiziari in corso di causa e resistervi, procedere esecutivamente, proporre istanza di fallimento, avendo per ratto e valido il suo operato.

Dichiara di essere stata informata della possibilità di intraprendere il procedimento di conciliazione previsto per le controversie civili e commerciali ex D. Lgs. 28/2010.

Al sensi del D. Lgs. 196/03 dichiara altresì di essere stata informata della modalità di trattamento dei dati personali e ne acconsente alla utilizzazione nei limiti di quanto necessario per l'espletamento del mandato. Elogge domicilio come in atti.

Cassino, li 07.03.2024

Avv. Paola Carello n.o. P.z. Avv. Maria Barbara Gradini



RELATA DI NOTIFICA

La sottoscritta **Avv. MARIA BARBARA GRADINI**, codice fiscale: **GRDMBR75S62C034Y**, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Curatela Fallimento R.E.C.L.A.S. Recupero Ecologico Lazio Sud SPA In Liquidazione**, (C.F. 01812680609) dichiarato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 15/2017, nella persona del Curatore, Avv. Paola Carello, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

sentenza n. 16329-2018 Corte Suprema di Cassazione terza sezione civile.pdf, copia per immagine contenente sentenza n. 16329-2018 Corte Suprema di Cassazione terza sezione civile e

procura alle liti.pdf, copia per immagine contenente procura alle liti

ai seguenti destinatari:

Provincia Di Frosinone (P.IVA: 01633570609), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Presidente Della Provincia in Carica all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@pec.provincia.fr.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

Curatela Fallimento Finworld S.P.A. (P.IVA: 01744100601), in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Marziale Federica all'indirizzo di posta elettronica certificata **f375.2019roma@pecfallimenti.it** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

ATTESTA

In base alla normativa vigente, che gli allegati **sentenza n. 16329-2018 Corte Suprema di Cassazione terza sezione civile.pdf**, contenente sentenza n. 16329-2018 Corte Suprema di Cassazione terza sezione civile e **procura alle liti.pdf**, contenente procura alle liti **sono conformi agli originali** dai quali sono stati estratti.

CASSINO, 07/03/2024

Firmato digitalmente da **Avv. MARIA BARBARA GRADINI**

ricorrente obbligato al versamento
dell'importo del contributo integrativo



ORIGINALE

16329-2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'
CIVILE
GENERALE

R.G.N. 14585/2016

Composta dagli Ill. Mag. Sc. e Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

Presidente

Dott. FRANCESCA FIEGIONI

Consigliere

Dott. MARCO DELL'UTRI

Consigliere

Dott. PAOLO PORRECA

Consigliere

Dott. PAOLA D'IOVIEDIO

Re - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14585-2016 proposto da

PROVINCIA FROSINONE

in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell'avvocato FRANCESCO DI NETTI, rappresentata e

difesa dall'avvocato FELICE MARIA SPURTO giusta

procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

RECLAS SPA in liquidazione, in persona del

Comissario Liquidatore e legale rappresentante p.t.

2018

1043

Sig. ANTONIO DI NOTA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G.B. VICO 17, presso lo studio dell'avvocato
LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso
dall'avvocato MARCO GROSSI giusta procura in calce al
controricorso;

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA, in persona del Sindaco
protempore Dott. BENEDITTO MARIO DI VANCHILISTA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIROBATE
921 presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GENOVESE,
rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA RIAL
giusta procura in calce al contro ricorso.

- controricorrenti -

contro

FINWORLD SPA, COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

- intimati -

nonche da

FINWORLD SPA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, Dott. MAURO MINONE,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VALLURI 6
9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
MARCO CEROCCHI giusta procura in calce al ricorso.

- ricorrente -

contro

PROVINCIA TROSIGNO, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE MARIA SPIRITO giusta procura in calce al ricorso;

RECLAS SPA in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p. l. Sio. ANTONIO DI NOTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO GROSSI giusta procura in calce al controricorso;

COMUNE DI PIGNATARO INTERANNA, in persona del Sindaco protempore Dott. BENEDETTO MARTO EVANGELISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PROCRATE 32, presso lo studio dell'avvocato ROSAFA GENOVESE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNA RISTO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2105/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/01/2016;

unita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D'OVIDIO;

unito in P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l'Avvocato FRANCESCO MAINETTI per delega;

udito l'Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI per delega;

non scritta;

udito l'Avvocato GIANFRANCO PALERMO;

FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo n. 11192/2004, emesso in data 3/6/2004, il Tribunale di Roma ingiungeva alla Finworld s.p.a. il pagamento, in favore del Comune di Pignataro Interamna, della somma di E. 361.519,80, oltre spese ed accessori, quale importo dovuto per l'escussione di una polizza fidejussoria, stipulata tra la società ingiunta e la Reclas s.p.a., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultima, in solido con la Provincia di Frosinone e nei confronti del Comune ingiungente, con una Convenzione sottoscritta il 24/4/2001, finalizzata in particolare a consentire la rimozione delle balle di frazione secca, provenienti dall'impianto di Colfelice, dal territorio dello stesso Comune di Pignataro Interamna.

La Finworld s.p.a. proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento monitorio e deducendo, nel merito, che l'obbligata in via principale aveva adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione, ad eccezione di quello consistente nella rimozione delle balle, l'adempimento del quale necessitava della collaborazione della Provincia nell'individuazione del luogo destinato allo stoccaggio, e che, in ogni caso, tale obbligazione non poteva ritenersi coperta dalla polizza perché già scaduta al momento della stipulazione della stessa. Chiedeva inoltre di chiamare in causa, a fini di manleva e di regresso, la Reclas s.p.a. in liquidazione e la Provincia di Frosinone.

Entrambe le chiamate in causa si costituivano, la Reclas s.p.a. aderendo alla richiesta dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo, in subordine, di essere manlevata dalla Provincia di Frosinone per quanto fosse eventualmente condannata a pagare, la Provincia di Frosinone, a sua volta, concludendo per la nullità della chiamata e comunque per la esclusione di ogni sua responsabilità.

Il Comune insisteva per il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 7090/2011 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione della Finworld s.p.a., accoglieva la domanda di regresso da quest'ultima proposta nei confronti della Reclas s.p.a., che pertanto condannava a rimborsare alla sua chiamante l'importo di cui all'ingiunzione, ed accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dalla Reclas

s.p.a. in liquidazione nei confronti della Provincia di Frosinone, alla cui condotta imputava l'inadempimento della Reclas, e per l'effetto condannava la Provincia a pagare alla Reclas il medesimo importo di cui al provvedimento monitorio. Provvedeva altresì al regolamento delle spese processuali tra le parti.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia di Frosinone deducendo l'infondatezza di tutte le domande avanzate nei suoi confronti e ribadendo l'insussistenza di qualsiasi propria responsabilità. Il Comune di Pignataro Interamna e la Reclas s.p.a. si costituivano insistendo per il rigetto del gravame, mentre la Finworld, oltre a chiedere anch'essa il rigetto del gravame, spiegava a sua volta appello incidentale nei confronti della Provincia stessa e della Reclas s.p.a. in liquidazione, per essere tenuta indenne da qualsiasi pagamento eventualmente dovuto al Comune di Pignataro Interamna, sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che, in relazione all'inadempimento di cui è causa, potesse operare la polizza intercorsa tra essa Finworld s.p.a. la Reclas s.p.a. in liquidazione.

Con sentenza n. 2105/2016, pubblicata il 4/4/2016, la Corte d'appello di Roma rigettava entrambe le impugnazioni.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso sia la Provincia di Frosinone, articolando tre motivi di censura, che la Finworld s.p.a. con quattro motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Pignataro Interamna e la Reclas s.p.a.; anche la Provincia di Frosinone ha depositato controricorso per contraddire al ricorso successivamente depositato dalla Finworld s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

a) SUL RICORSO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI FROSINONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la *"violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c. per violazione del giudicato implicito formatosi circa la natura extra contrattuale della asserita responsabilità della Provincia"*.

Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare la sua responsabilità, ne avrebbe modificato il titolo, fondato in primo grado su una responsabilità extracontrattuale, riconducendola, invece, ad una responsabilità contrattuale, come

dovrebbe evincersi dalla motivazione della sentenza d'appello laddove si legge che "fermo restando che le sopra indicate competenze della Provincia dovevano, ai sensi dell'art. 22 del richiamato decreto, esercitarsi in conformità ai criteri dettati dal piano regionale e che questo è stato adottato solo nel luglio 2002, è pur vero però che la Provincia si era comunque obbligata nei confronti del Comune di Pignataro Interanum, in solido con la Rector, al trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio del Comune stesso e ciò bene poteva avvenire anche indicando un ulteriore luogo in cui stoccare provvisoriamente i rifiuti".

Ciò sarebbe avvenuto in violazione del giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza del Tribunale che aveva espressamente attribuito alla Provincia una responsabilità per omissione ex art. 2043 c.c., atteso che tale parte della pronuncia del primo giudice non era stata impugnata da nessuna delle parti. A sostegno di tale motivo la ricorrente richiama Cass., Sez. 3, 8/11/2006 n. 23871.

1.1 Il motivo è infondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha fatto, si riferimento (anche) all'esistenza di una obbligazione di natura contrattuale gravante sulla Provincia, ma con tale osservazione non ha inteso mutare il titolo della responsabilità (aquiliana) individuato dal giudice di primo grado e fondato sull'omesso adempimento di obblighi derivanti dal d.lgs. n. 22/1997 e dall'ordinanza presidenziale n. 4/2000. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che "le doglianze mosse dalla Provincia - con specifico riferimento alla parte di sentenza in cui si è accolta la domanda di mancata formulata nei suoi confronti, dalla Rector s.p.a. in liquidazione - non sono idonee a smontare, sul piano logico, il ragionamento seguito dal primo giudicante, posto che le disposizioni normative ed amministrative applicabili nel caso di specie confermano la sussistenza in capo alla stessa appellante di una competenza esclusiva nell'individuazione dei luoghi destinati allo stoccaggio dei rifiuti". Nella parte conclusiva della motivazione, ancora più esplicitamente, si afferma che la Provincia di Frosinone deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del grado, essendo stata "confermata la (sua) responsabilità ex art. 2043 c.c. in relazione alla mancata colpevole individuazione di un sito di smaltimento rifiuti".

La Corte d'appello, dunque, non ha operato alcun mutamento del titolo di responsabilità e, conseguentemente, risulta insussistente il presupposto di fatto della pretesa violazione del giudicato sul punto.

Pertanto, la censura risulta infondata anche in linea di diritto alla luce del principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale la individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un titolo di responsabilità per il risarcimento dei danni, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte sulla base dei medesimi fatti ritualmente dedotti dalla parte istante (v. Cass. sez. 3, 8/5/2015 n. 9294, Rv. 635285-01). Ed invero, il giudice d'appello ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni proposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. sez. 4, 11/9/2007, n. 19090, Rv. 599028-01).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la *violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione al disposto degli artt. 13 e 20 del d.lgs. 5/2/1997 n. 22 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.p.*

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la Provincia di Frosinone avesse l'obbligo di individuare altro suo dove collocare le balle di razione secca e che tale obbligo derivasse dall'ordinanza presidenziale n. 4/2000, emessa in virtù dell'art. 13 del d.lgs. n. 22/1997, nonché dal disposto dell'art. 20 del medesimo decreto, il cui inadempimento avrebbe determinato una responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti della Reclas, impendendo a quest'ultima di ottemperare a sua volta alla obbligazione assunta nei confronti del Comune di Pignataro con la convenzione dell'11/4/2001, cui aveva fatto seguito la fidejussione stipulata dalla Reclas con la Finworld il 28/9/2001.

Quanto all'ordinanza n. 4/2000, infatti, la Corte territoriale ne avrebbe travisato il contenuto, atteso che la stessa, nella prospettazione della ricorrente, aveva ad oggetto un rimedio transitorio (per tre mesi), che prevedeva l'allocazione dei rifiuti della discarica di Colfelice (della quale la Reclas era gestore) presso l'ex discarica comunale di Pignataro Interamna: provvisorio, tuttavia, secondo la Provincia ricorrente, era l'utilizzo della discarica, e non l'abbancamento dei sovali (nel senso che dovessero poi essere trasferiti). Partendo da tale erroneo presupposto interpretativo, parimenti erronea sarebbe stata la conclusione dei giudici d'appello secondo la quale la detta ordinanza costituiva *"conferma della sussistenza di un obbligo specifico in capo alla Provincia"* di individuare una discarica per i sovali di Colfelice funzionale (anche) al trasferimento di quelli già abbancati a Pignataro Interamna.

A tal fine neppure rileverebbe l'art. 20 del d.lgs. n. 22/1997, anch'esso richiamato nella impugnata sentenza, il quale, nell'indicare tra le competenze della Provincia quella di individuare (al comma 1, lett. e) le zone idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, attribuirebbe all'Ente una funzione meramente programmatrice, peraltro da compiere nel rispetto dei criteri indicati nel piano regionale di gestione dei rifiuti, che, nella specie, era stato approvato solo il 10/7/2002, inoltre, e risolutivamente, il potere programmatore previsto dall'art. 20 citato dovrebbe intendersi funzionale all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, non già per individuare un sito ove trasferire da Pignataro le balle di frazione secca.

2.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato

La doglianza, così come prospettata, mira non già ad una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica compiuta nella sentenza impugnata per ricostruire la portata precettiva della norma che si assume violata (art. 2043 c.c.) e neppure alla sussunzione del fatto, come accertato dal giudice di merito (condotta omissiva in relazione alle funzioni attribuite dall'art. 20 del d.lgs. n. 22/1997 e dall'ordinanza n. 4/2000), in quella ipotesi normativa, bensì ad una interpretazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi sortesi dai quali, secondo la ricorrente, non potrebbe trarsi la sussistenza

di quegli obblighi la cui omissione è stata posta a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 2043 c.c.

Cio premesso, per quanto riguarda l'ordinanza n. 4/2000 emessa dal Presidente della Provincia, trattandosi di un provvedimento amministrativo, trova applicazione il principio secondo il quale il controllo sulla sua interpretazione da parte della Corte di cassazione presuppone che il resto dell'atto sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica assentamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza; in difetto di tali indicazioni il ricorso è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. sez. 6/3, 23/1/2014 n. 1391, Rv. 629725 - 01, che afferma tale principio in relazione a delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali).

Nella specie, la ricorrente non solo non ha riportato in modo adeguato il resto della ordinanza presidenziale, essendosi limitata a richiamare solo un aspetto ivi previsto (relativo al periodo provvisorio, stabilito in "circa tre mesi", di utilizzazione della ex discarica comunale di Pignataro Interamna - v. p. 10 e p. 17 del ricorso), ma non ha in alcun modo indicato quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato, risolvendosi così la censura in un apprezzamento - di fatto - dell'ordinanza in discorso diverso da quello accolto nella sentenza impugnata.

Di qui l'inammissibilità di tale profilo del motivo.

Quanto alla questione attinente alla interpretazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 22 del 1997, va osservato che la stessa ha costituito una ragione ulteriore e concorrente per ritenere accertata la responsabilità della Provincia, risultando la ragione fondata sull'ordinanza n. 4 del 2000 idonea a supportare da sola il "dictum" cui è pervenuta sul punto la sentenza impugnata. Ne deriva che la resistenza di quest'ultima ragione, quale consegue alla declaratoria di inammissibilità di cui sopra, rende del tutto ulteriore la verifica dell'ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di essa mai potrebbe condurre alla

cassazione della pronuncia suddetta (v. Cass., sez. I, 10/2/2017, n. 3633, Rv. 643086-01).

3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la *"violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione alle norme di legge e regolamentari relative per la bonifica dei siti inquinati, artt. 17 e 21 d.lgs. 22/1/97, d.lgs. 12/1/2003 n. 36, artt. 8 e 17 Lr. Lazio 27/1/98. Violazione del principio di razionalità dell'azione amministrativa"*.

Sostiene in proposito la ricorrente che, una volta cessato l'utilizzo della discarica di Pignataro Interamna, si sarebbe dovuto provvedere, non al trasferimento delle balle ivi depositate, bensì alla bonifica dell'intero sito. La normativa in materia, infatti, non contempla il trasferimento dei rifiuti da una discarica all'altra, prevedendo, invece, la bonifica dei siti inquinati. Conseguentemente, la Convenzione effettuata tra il Comune e la Reclas (alla quale la Provincia si proclama estranea per quanto rilevato nel primo motivo di ricorso) non era conseguenza necessaria né dell'ordinanza provvisoria né della normativa in materia, risultando, al contrario, in contrasto con il principio generale di buon andamento e razionalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Pertanto, si legge nella conclusione dell'illustrazione del motivo, alla Provincia non può imputarsi un illecito ex art. 2043 c.c. posto che il trasferimento dei sovralli dalla discarica di Pignataro non doveva aver luogo e, quindi, non sussisteva neppure un obbligo di individuazione del sito.

3.1 Il motivo è inammissibile, attesa la novità della questione sollevata.

Come eccepito dalla controparte, la questione della intrasferibilità dei rifiuti da una discarica ad un'altra, della conseguente necessità di bonifica in loco e della rispondenza a tale conclusione a criteri di razionalità e buon andamento dell'amministrazione, non risulta essere mai stata sollevata nei precedenti gradi del giudizio (se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale nel giudizio d'appello, come precisato nel controricorso della Reclas), né la ricorrente ha indicato se e quando l'avrebbe prospettata. Trattandosi di questione che implica accertamenti di fatto in relazione alla applicabilità delle norme richiamate nella specifica fattispecie di cui è causa, ed alla sussistenza dell'eventuale violazione dei criteri di razionalità e buon andamento della pubblica

amministrazione - ai cui fini occorre anche tener conto della ordinanza presidenziale n. 4/2000 (posto che le norme invocate dalla ricorrente, laddove prevedono la bonifica dei siti inquinati, non escludono la possibilità e/o necessità, in determinati specifici casi, di provvedere al trasferimento dei rifiuti) - il ricorrente aveva l'onere, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. sez. 3, 21/11/2017 n. 27568, Rv. 646645 - 01).

4. Il quarto motivo denuncia la *"violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione alla determinazione del danno"*.

La Provincia di Frosinone lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ravvisandolo nella circostanza che la Corte di appello, nel condannare l'odierna ricorrente al risarcimento nella misura dell'ammontare massimo della fidejussione, non si è pronunciata sulla deduzione dalla stessa formulata nell'atto di appello, secondo la quale il risarcimento ex art. 2043 c.c. avrebbe dovuto essere rapportato, invece, al danno effettivo.

4.1 Il motivo è inammissibile.

La ricorrente sostanzialmente lamenta una omissione di pronuncia sulla sua richiesta, formulata nell'atto di appello, di determinare il danno effettivo che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere quantificato tenendo conto di una serie di circostanze di fatto indicate alle pp. 28-29 del ricorso (lett. a e b). Una tale omissione integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello.

Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che un simile vizio non può essere dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che l'omessa

pronuncia su alcuno dei motivi di appello (e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio), integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360 n. 4, c.p.c. (Cass., sez. I, 27/10/2014, n. 22759, Rv. 633205 - 01), con la conseguenza che il motivo formulato ai sensi del n. 5 della medesima norma deve essere dichiarato inammissibile (Cass., sez. 6/3, 16/3/2017, n. 6833, Rv. 643679 - 01), soprattutto quando, come nel caso di specie (ove nell'illustrazione del motivo, si sostiene l'erroneità della sentenza, chiedendone la cassazione, sotto il profilo della determinazione del danno, v. p. 27 del ricorso, nonché si ribadisce più volte il riferimento al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per l'omesso esame circa un fatto decisivo - v. p. 27 e p. 28 del ricorso), dall'articolazione del motivo non sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato né vi sia un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla lamentata omissione (Cass., S.U., 24/7/2013, n. 17931, Rv. 627268 - 01), e, quindi, neppure sia possibile la sussunzione della censura in altra fattispecie tra quelle previste dall'art. 360 n. 1 c.p.c. (Cass., sez. 6/5, 27/10/2017, n. 25557, Rv. 646414 - 01).

b) SUL RICORSO PROPOSTO DALLA FINWORLD S.P.A.

5. Con il primo motivo di ricorso proposto dalla Finworld s.p.a. viene denunciata la "violazione dell'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Deduce al riguardo la ricorrente che, erroneamente, la sentenza impugnata non avrebbe accolto la tesi di essa istante, volta a far valere l'imoperatività della polizza fiduciaria in relazione all'inadempimento per cui è causa, rispetto al quale, alla data di stipula della garanzia (28/9/2001), era già spirato il termine per l'adempimento (fissato al 30/6/2001 ed indicato come "essenziale") previsto nella convenzione stipulata il 24/4/2001 tra il comune, la Reclas s.p.a. e la Provincia. La Corte d'appello avrebbe, infatti, inutilmente concentrato l'attenzione sulla natura non essenziale di tale termine, desunta dall'essere intervenute le 3 protoghe dello stesso (rispettivamente in data 29/6/2001, 9/7/2001 e 15/5/2002), per concludere che "correttamente, pertanto, il primo giudice ha rilevato che al momento della stipula della polizza nessun inadempimento definitivo alla Convenzione del 24/4/2001 fosse ancora verificato e che l'obbligazione in questione non potesse, quindi, considerarsi ancora

scaduta. In tal modo però, si legge nell'illustrazione del motivo, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la Finworld, ignara delle deroghe apportate al termine di adempimento ed estranea agli accordi intercorsi tra il Comune e la Reclas, non poteva validamente aver assunto in garanzia un obbligo già scaduto, né potevano opporsi nei suoi confronti le successive proroghe in violazione dell'art. 1372 c.c.

5.1 Il motivo è infondato, in quanto non intercetta la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha disatteso il motivo d'appello con il quale la Finworld aveva sostenuto l'inoperatività della polizza rilevando che, pur essendo effettivamente previsto nella Convenzione stipulata in data 24/4/2001 tra il Comune, la Reclas e la Provincia un termine indicato come "essenziale" con scadenza al 30/6/2001, mentre la polizza risultava stipulata *ex post* il 28/9/2001, era altresì indubbio che l'art. 1 delle condizioni generali del contratto di garanzia prevedeva espressamente che *"la presente polizza si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatosi dopo il perfezionamento della stessa"*.

La Corte è conseguentemente passata a verificare se l'obbligazione in questione potesse considerarsi definitivamente scaduta alla data del 28/9/2001 ed è pervenuta all'accertamento che quell'obbligazione non era affatto scaduta perché *"il Comune aveva concesso - per le comunicazioni in del 29/6/2001, del 9/7/2001 e del 9/8/2001 - almeno tre proroghe al suddetto termine"*, con ciò rendendo palese che quel termine non poteva essere ritenuto essenziale.

Orbene, nel percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata tale accertamento sull'essenzialità o meno del termine è stato funzionale solo a verificare se, alla data della stipula della polizza, l'obbligazione fosse o meno scaduta, e non già a stabilire se le proroghe (peraltro "concesse" dal Comune e non frutto di una ulteriore pattuizione tra quest'ultimo e la Reclas, come sostenuto dal ricorrente, ancorché riconoscendo che si trattava di deroghe unilateralmente operate dal Comune v. pag. 13 del ricorso) fossero o meno successivamente opponibili alla Finworld.

La circostanza che quest'ultima non avesse avuto conoscenza delle dette proroghe, oltre a costituire una questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità e sulla cui

novità è dato dubitare, non avendo la ricorrente in alcun modo dedotto di averla sollevata nei precedenti gradi di merito (essendosi limitata a dedurre l'impugnabilità a sé della *res inter alios acta*, ma non la mancata conoscenza di quegli accordi v. pag. 13 del ricorso che richiama le difese di cui a pag. 5 dell'atto di appello) - non vale a modificare il dato oggettivo che quella obbligazione non era affatto scaduta e che la stessa Finworld di questa eventualità ben poteva e doveva essere consapevole, in considerazione della sua qualità professionale e della giurisprudenza già all'epoca consolidata (cfr., oltre alla pronuncia citata nella sentenza impugnata, anche Cass. 1/3/1993 n. 2347, Rv. 490835-01), che riconduceva la possibilità di considerare un termine "essenziale" non già al mero uso di tale espressione nel resto negoziale, quanto piuttosto alla volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.

Di quella correttezza della sentenza impugnata, che non ha fatto applicazione alcuna dell'art. 1372 c.c., del quale si lamenta la violazione, ma delle condizioni di polizza, in virtù delle quali la Finworld *"si era impegnata in modo incondizionato all'adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dalla Convenzione, in ciò rimanendo evidentemente vincolata dalla volontà manifestata dai contraenti in relazione alla stessa"*, anche laddove, va aggiunto, tale volontà fosse espressione, giuridicamente prevedibile in base all'oggetto del contratto ed alla qualità dei contraenti, della non essenzialità del termine, sussistendo un interesse delle parti a che il vincolo contrattuale perdurasse.

Le proroghe, dunque, nella motivazione della Corte d'appello sono venute in rilievo non già quale "patto successivo" tra il Comune e la Reclas idoneo a creare una nuova obbligazione, evidentemente non coperta dalla pregressa polizza, ma quale comportamento delle parti posteriore alla conclusione della Convenzione utile ad interpretarne la portata obbligatoria ex art. 1362 comma 2 c.c. (nella specie, relativamente alla non essenzialità del termine ed alla conseguente perduranza dell'obbligazione già assunta, appunto).

Resta da aggiungere che nessun rilievo può assumere in questa sede l'affermazione, incidentalmente riportata nell'illustrazione del motivo, secondo la quale *"le tre proroghe"*

tra l'altro date per pacifiche nelle rese sentenze, eppure prive di riscontro documentale in atti... (p. 14 del ricorso), trattandosi di questione attinente al piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non quale errore di fatto censurabile eventualmente attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nella specie, tuttavia, alcun motivo di ricorso è stato proposto in tal senso.

6. Con il secondo motivo la Finworld s.p.a. denuncia la *"violazione degli artt. 1292, 1296 e 1247 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."* per aver la sentenza impugnata respinto la censura relativa all'ineperatività della polizza, pur a fronte di una obbligazione impossibile da adempiere da parte dell'obbligata principale Reclas s.p.a. (a causa della omessa individuazione dell'area di stoccaggio da parte della Provincia) e sul presupposto che, trattandosi nella specie di un contratto autonomo di garanzia, doveva ritenersi precluso al garante sollevare, nei confronti del garantito, eccezioni relative al rapporto principale. Secondo la ricorrente, invero, l'impossibilità lamentata dalla stessa Finworld doveva essere inquadrata non come questione inerente l'impossibilità o meno dell'inadempimento, ma come elemento tale da escludere la solidarietà dell'obbligazione tra la Reclas (garantita) e la Provincia, incombindo solo su quest'ultima l'obbligo di rendere possibile la rimozione delle balle di frazione secca.

All'inesistenza dell'obbligazione in capo alla Reclas s.p.a. conseguirebbe la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla Finworld s.p.a. volta a paralizzare l'esecuzione della garanzia, in quanto quest'ultima, sebbene autonoma dal rapporto garantito, presupporrebbe comunque l'esistenza dell'obbligazione principale.

6.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

È inammissibile perché si fonda su una eccezione di "inesistenza" della obbligazione garantita, la quale costituisce una eccezione di merito proposta per la prima volta in questa sede, in quanto non risulta essere mai stata formulata nei due gradi di merito, nei quali la Finworld si era limitata ad sostenere la "impossibilità" per la debitrice principale Reclas di adempiere alla sua obbligazione in assenza di un provvedimento della Provincia che individuasse l'area e le modalità dello stoccaggio definitivo, come escepito dalla

controricorrente Reclas e come emerge dallo stesso tenore dell'atto di appello riportato dalla stessa Finword a p. 15 del ricorso.

E' comunque infondata perche, come correttamente rilevato dal giudice d'appello, *"la peculiarita del contratto autonomo di garanzia, cui e stata ricondotta la fattispecie in esame, si connota nel venir meno di quel legame di accessorietà che caratterizza viceversa l'obbligazione fidejussoria, con la conseguenza che il garante autonomo non può in alcun modo sollevare, nei confronti del soggetto garantito, eccezioni relative all'obbligo principale"* (ex multis, Cass., sez. 1, 3177/2016 n. 16213, Rv. 636496-01).

E tra le eccezioni che spettano al debitore principale rientrano quelle attinenti non solo alla impossibilità della prestazione (della quale va peraltro provata la non imputabilità), ma anche quelle relative alla inesistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, atteso che nel contratto autonomo di garanzia il garante si obbliga non tanto a garantire l'inadempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocimento per la mancata prestazione del debitore (cfr. Cass., sez. 3, 28/2/2007 n. 4661, Rv. 596671-01).

7. Con il terzo motivo la società ricorrente si duole della *"violazione degli artt. 1349 c.c. e 1939 c.c. in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c."*, sostenendo che, ove fosse ritenuta gravante anche sulla Reclas l'obbligazione in questione, essa risulterebbe comunque nulla per indeterminatezza del suo oggetto, stante la mancata indicazione, da parte della Provincia, del luogo dove trasferire le balle di frazione derivanti dall'impianto di Colfelice.

7.1 Anche tale motivo risulta inammissibile e comunque infondato per le stesse ragioni già evidenziate con riferimento al motivo precedente: la questione, anch'essa attinente al merito, non risulta essere stata sollevata nei precedenti gradi di merito e, in ogni caso, rientra tra le eccezioni che sono precluse al garante obbligatosi con un contratto autonomo di garanzia. In particolare, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento (Cass., sez. 3, 3/3/2009 n. 5044, Rv. 606997-01).

Dell' 08/03/2024

8. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto dalla Provincia di Grosseto, che il ricorso successivo proposto dalla Linworld s.p.a. in merito alla controversia sulle spese del presente giudizio di legittimità vanno invece a carico di entrambe le parti ricorrenti nei confronti sia della Rochas s.p.a. che del Comune di Pignatone Interamna.

Tuttandosi di ricorso notificato successivamente al termine previsto dall'art. 3615 della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento della contribuzione, del presupposto di cui all'art. 13, comma 1, quarto del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna la Provincia di Grosseto e la Linworld s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della controparte Rochas s.p.a. che liquida a carico di ciascuna ricorrente, nella misura di L. 5.800,00, oltre ad L. 200,00 per esborsi ed altre spese generali forfetarie ed accessori di legge.

Condanna la Provincia di Grosseto e la Linworld s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore del controparte Comune di Pignatone Interamna che liquida a carico di ciascuna ricorrente, nella misura di L. 5.800,00, oltre ad L. 200,00 per esborsi ed altre spese generali forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quarto del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte di entrambe le ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1/b dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, dalla 3ª sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 aprile 2018.

Il Consigliere estensore
(dot.ssa Paola D'Ovidio)

Paola D'Ovidio

Il Presidente

(dot. Giacomo Travaglio)

Giacomo Travaglio

Il Funzionario Giudicante
Innocenzo BATTISTA

Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2-16-2018
Il Funzionario Giudicante
Innocenzo BATTISTA

Innocenzo BATTISTA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATE

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di RECLAS SPA IN
LIQUIDAZIONE

Roma, 12 gennaio 2024

Il funzionario giudiziario
MONICA LANZARA

La presente copia si compone di 18 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 15,71

Attenzione:

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata.

Data Ricezione: 07/03/2024 18:13:03
Destinatari: protocollo@pec.provincia.fr.it, f375.2019roma@pecfallimenti.it
Mittente: mariabarbaragradini@pec.avvoticassino.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Data Spedizione: 07/03/2024 18:09:21
Tipo Messaggio: PEC